



# COMUNE DI SCALEA

( Provincia di Cosenza )

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 11 del 19.3.2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA A CONTINGENTARE GLI ACCESSI AI MAGAZZINI DESTINATI ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE NONCHE' MISURE DESTINATE ALLA PICCOLA DISTRIBUZIONE IN AMBITO COMUNALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  - il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  - il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19; - il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
  - il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 Copia informatica per consultazione febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  - il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
  - il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
  - le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;
- CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato D.P.C.M. 11.03.2020;
- TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", potrebbero registrarsi comportamenti in violazione delle

disposizioni riguardanti il predetto divieto di ogni forma di assembramento e di violazione della distanza minima interpersonale;

RILEVATO che, in particolare, occorre disciplinare in dettaglio le modalità di accesso ai magazzini della grande e piccola distribuzione al fine di evitare pericolosi assembramenti all'interno delle strutture;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento di contingentamento:

- per la grande distribuzione, a numero massimo di 10 unità per volta, con distanza interpersonale di metri uno, mediante apposito personale adibito a garanzia del rispetto delle presenti norme;
- per gli esercizi pubblici dediti alla piccola distribuzione, a massimo 2 unità per volta con distanza minima interpersonale di metri uno;

RITENUTO di adottare la presente ordinanza a tutela della pubblica salute e quale soluzione efficace di contrasto alla diffusione del covid-19;

DATO ATTO CHE s'intende contrastare potenziali fenomeni di assembramento e comportamenti che costituiscano violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. *droplet*);

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

#### ORDINA

- a) alle strutture destinate alla grande distribuzione (Supermercati, Discount, ecc. ...) insistenti sul territorio comunale, l'obbligo immediato di contingentare gli accessi a massimo 10 unità per volta con personale dedicato e limitazione della circolazione all'interno del locale per massimo 10 unità per volta con distanza interpersonale minima di un metro;
- b) alle strutture destinate alla piccola distribuzione (alimentari, frutterie, macellerie, ecc. ...) insistenti sul territorio comunale, l'obbligo immediato di contingentare gli accessi a massimo 2 unità per volta e limitazione della circolazione all'interno del locale per massimo 2 unità per volta con distanza interpersonale minima di un metro;

#### DISPONE

che la presente ordinanza ha decorrenza IMMEDIATA e produrrà i suoi effetti fino al 3.4.2020. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge, nonché quella penale prevista e punita dall'art. 650 c.p., fatte salve eventuali misure più gravi come previste per la eccezionalità della situazione epidemiologica.

Viene pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Polizia Municipale, alla Compagnia Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza ed alla Prefettura.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio garantiranno piena applicazione e puntuali controlli sul rispetto delle norme qui adottate per evidenti motivi di tutela della pubblica salute.

La Polizia Locale garantirà la massima divulgazione della presente ordinanza nei modi ritenuti più opportuni e per un'immediata applicazione ed operatività della stessa.

18 marzo 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Giuseppe Guetta)

Firmata anche digitalmente